



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 40 del 3 Ottobre 2017

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 2 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale, Avv. Mauro Balata.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.4 a carico di:

sig. MATELLICANI Francesco all'epoca dei fatti Presidente della società SSD Tortora, e la Società SSD TORTORA (matricola 836545) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio rappresentante legale e al Tecnico all'epoca dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.prot.nr.777/883pf16-17/MB/gb del 25/07/2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

-Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 883 avente ad oggetto: *Superamento dei massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC da parte del tecnico sig. DE FRANCESCO GIULIO e della Soc. TORTORA per la stagione sportiva 2014-2015.*

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 02.03.2017 al n. 883 pfi 16-17.

-Vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nessuna memoria difensiva è pervenuta nei termini assegnati;

-Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare l'esame del materiale documentale contenuto nella nota di trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND, il lodo arbitrale nonché la comunicazione del Comitato Regionale Calabria e la scheda tecnica del sig. De Francesco Giulio iscritto nell'albo del S.T. (Cod.25.200);

-Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella s.s. 2014/15, così come risulta dalla predetta documentazione, il Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora,

all'epoca dei fatti, ed il sig. De Francesco Giulio, allenatore Dil. III Catg. e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 25.200), pattuivano una cifra superiore ai massimali consentiti dall'accordo LND-AIAC per la categoria allenata (Seconda Categoria);

-Ritenuto che, tale accordo col tecnico Sig. De Francesco Giulio per la società SSD Tortora, contravvengono inoltre, per il Presidente, Sig. Matellicani Francesco, a quanto previsto dall'art. 1bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori", stagione sportiva 2014/15, e per la società a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva;

-Ritenuto che, la condotta posta in essere dal tecnico De Francesco Giulio integri gli estremi della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori", stagione sportiva 2014/15, per avere il suddetto pattuito una cifra superiore al massimale previsto con la società SSD Tortora, per il quale si procede, con separato atto al deferimento presso la competente commissione disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

-Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posto in essere dai soggetti di seguito indicati:

Il Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora, all'epoca dei fatti, per aver sottoscritto un accordo economico superando i massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC con l'allenatore, sig. De Francesco Giulio, integrando così la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in riferimento a quanto stabilito dalla Lega in accordo con la A.I.A.C.;

-Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., la responsabilità diretta ed oggettiva della soc. SSD Tortora, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

per i motivi esposti,

-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta;

-Visto l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

-Il Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora, all'epoca dei fatti, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in riferimento a quanto stabilito dalla lega in accordo con la A.I.A.C., al punto 14, C.U. n. 1, alla voce "Allenatori", stagione sportiva 2014/15;

-la Società SSD Tortora, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio rappresentante legale ed al Tecnico all'epoca dei fatti.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 02 ottobre 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale Avv. Mauro Balata. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig. Matellicani Francesco, mesi tre di inibizione.

-per la Società SSD Tortora, € 600,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

preso atto che la Società S.S.D. Tortora è stata dichiarata inattiva dal 28 ottobre 2016 (C.U. nr.49 s.s.2016/2017 C.R. LND Calabria);

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale:

-irroga al Sig. MATELLICANI Francesco l'inibizione per mesi TRE (3);

-dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società S.S.D. TORTORA (matricola 936545) poiché inattiva dal 28 OTTOBRE 2016.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di:

Sig. EMILIO MARCHIO, all'epoca dei fatti Presidente della Società C.S.C. Bianchi Dilettantistica; e la Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.895/1086/pfi16-17/CS/MB/sds del 26/07/2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

-Visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1086 pf16/17, avente ad oggetto: *"Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico FIGC da parte della Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA partecipante al campionato di Prima Categoria, nonostante due solleciti effettuati da parte del CR Calabria"*

-Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti avvisate;

-Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- lettera di incarico del 09/05/2017 – Prot.12350/1086pfi16-7/CS/MB/sds;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. del 14.11.2016 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 22.11.2016;
- moduli di censimento ss.ss. 2016-2017 della società C.S.C Bianchi Dilettantistica;
- verbale di audizione del Sig. Emilio Marchio e del Sig. Eugenio Taverna della C.S.C. Bianchi Dilettantistica;

-Lette le dichiarazioni rilasciate dai Sig.ri Emilio Marchio n.q. di legale rappresentante della C.S.C. Bianchi Dilettantistica ed Eugenio Taverna n.q. di segretario della C.S.C. Bianchi Dilettantistica dalle quali comunque non si evincono circostanze idonee o utili ai fini del proscioglimento dello stesso;

-Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso il seguente comportamento ascrivibile al soggetto di seguito indicato:

-Sig. Emilio Marchio, presidente della C.S.C. Bianchi Dilettantistica, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 in relazione all'art.44 del Regolamento L.N.D., per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società C.S.C. Bianchi Dilettantistica partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., il tutto nonostante due solleciti del Comitato Regionale Calabria;

-Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS della C.S.C Bianchi Dilettantistica alla quale apparteneva il soggetto al momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile ;

HANNO DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- **Sig. Emilio Marchio**, presidente della C.S.C Bianchi Dilettantistica, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 in relazione all'art.44 del Regolamento L.N.D., per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società C.S.C. Bianchi Dilettantistica partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., il tutto nonostante due solleciti del Comitato Regionale Calabria;
- **C.S.C. Bianchi Dilettantistica** per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal soggetto appartenente alla società al momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 02 ottobre 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale Avv. Mauro Balata. Sono comparsi anche:

- Emilio Marchio, assistito dall'avv. Federica Mauro del Foro di Lamezia Terme;

- per la società C.S.C. Bianchi Dilettantistica, il signor Perri Angelo Francesco, delegato dall'attuale Presidente della stessa società.

Prima dell'inizio del dibattimento tutti gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.

(per Emilio Marchio, mesi quattro di inibizione da ridursi a mesi due e giorni 20 di inibizione ; per la società C.S.C. Bianchi Dilettantistica l'ammenda di € 600,00, da ridursi ad euro 400,00).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

-al Sig. EMILIO MARCHIO l'inibizione per mesi DUE(2) e giorni VENTI (20);

-alla Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA l'ammenda di € 400,00(quattrocento/00).

L'ammenda, di cui al presente comunicato, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi